



ORDINE DEGLI AVVOCATI DI LIVORNO

Livorno , 01.10.2026

La presente circolare si rende opportuna per due questioni di estremo rilievo pratico

1) **Piattaforma SpediGius - ex SIAMM**

In relazione al passaggio alla nuova piattaforma di gestione delle istanze di liquidazione SpediGius (che ha sostituito SIAMM), ed in considerazione della modifica radicale nella gestione delle richieste che adesso vengono collegate direttamente dalla piattaforma ai registri giudiziari informatici, la Cancelleria del Tribunale ci informa della **impossibilità di effettuare qualunque correzione manuale da parte dell'operatore** laddove non siano correttamente individuati gli estremi del procedimento.

Oltre agli errori nell'indicazione numerica degli estremi RG, che comportano la impossibilità di accettazione del deposito, ci è stato comunicato che si sono palesati in questi mesi alcuni frequenti errori che potrebbero essere evitati seguendo le indicazioni che ci sono state fornite ovvero:

1. Il sistema è, per la quasi totalità dei casi, strutturato sui registri di fase GIP e DIB, pertanto l'inserimento della richiesta deve basarsi **esclusivamente** su questi estremi e non sul numero RGNR;
2. L'unico caso in cui è possibile inserire correttamente una richiesta indicando il numero RGNR è laddove il procedimento non abbia ancora acquisito un numero GIP o DIB, in questa ipotesi sarà possibile inserire l'istanza indicando l'RGNR ed inserendo come

mod. il 21 ovvero il mod. 44 se trattasi di procedimento contro ignoti. Va detto che si tratta di un correttivo solo di recente introdotto e pertanto la sua efficacia dovrà valutata nel tempo;

3. Per quanto riguarda i registri di fase, invece, si comunica che essi sono il 20 per la fase GIP, il 16 per quella DIB ed il 7bis in caso di appello a sentenze GdP. **Il registro 19 non è relativo alla fase DIB** e pertanto non va utilizzato;
4. Altra questione cui fare attenzione è relativa al fatto che i registri sono stati sdoppiati in registri “NOTI” ed “IGNOTI” e pertanto l’errata indicazione dell’uno o dell’altro comporta il rigetto dell’istanza in quanto non correttamente collegabile al registro giudiziario informatico;
5. Per quanto concerne il settore civile, invece, i registri sono quasi tutti indicati in formato letterale, senza codice numerico, tuttavia, il principio resta valido anche qui, solitamente l’errore più riscontrato è lo scambio tra registro “contenzioso” e “volontaria giurisdizione”;

La Cancelleria e i Funzionari delegati confidano nell’attenzione a quanto sopra esposto: seguendo le indicazioni fornite potrà essere limitata la possibilità di errore e quindi la necessità o di rinnovare il deposito o di contattare la Cancelleria.

E’ stato evidenziato che, purtroppo, il programma non è stato concepito con un controllo telematico “a monte” nel momento in cui il difensore presenta l’istanza: il sistema, infatti, consente e non filtra i depositi formalmente errati che poi saranno improcedibili in quanto non potranno essere corretti e gestiti dall’Ufficio competente che non potrà fare altro che rifiutarli.

2) Impugnazioni ex art. 170 DPR 115/2002 - esecutività dei decreti di pagamento emessi dal Magistrato

Con circolare dello scorso 25 Luglio il Ministero della Giustizia è intervenuto sui presupposti della esecutività dei decreti con i quali il Magistrato dispone la liquidazione ed il pagamento delle competenze degli Avvocati e degli altri soggetti indicati dal TU Spese di Giustizia.

In estrema sintesi, e rinviando al testo della circolare per una migliore conoscenza della motivazione, il termine di trenta giorni per l'opposizione prevista dagli artt. 84 e 170 del menzionato DPR era espressamente ritenuto decorrente dalla comunicazione del decreto di pagamento effettuata dalla Cancelleria, in applicazione delle regole dettate per il procedimento sommario (vedi il precedente testo dell'art. 702 quater cpc).

La riforma Cartabia, si legge nella circolare, avrebbe invece modificato la normativa di riferimento abolendo il rito sommario, dovendosi così applicare l'art. 281 terdecies cpc con la conseguenza che, eliminando l'efficacia della comunicazione della Cancelleria, diventa necessaria la formale notificazione del provvedimento a cura della parte che abbia interesse alla decorrenza del termine perentorio per proporre l'opposizione ex art.170 d.P.R. n.115/2002 avverso il decreto di pagamento emesso dal magistrato; qualora non venga effettuata la formale notifica, l'opposizione potrà essere proposta entro il termine di decadenza di 6 mesi che decorrono dalla pubblicazione del provvedimento (in applicazione della regola generale di cui all'art. 327 c.p.c.).

Da ciò consegue che il Tribunale, in applicazione di detta circolare, dovrà sospendere il pagamento di quei decreti che non siano ancora stati resi esecutivi, e che in futuro potranno esserlo solo in forza delle indicazioni di cui sopra.

Il Consiglio dell'Ordine, che ha comunque espresso forte contrarietà alla interpretazione fornita dal Ministero, ha immediatamente richiesto alla Procura della Repubblica di convenire una pec dedicata per la notificazione del decreto, in alternativa o in aggiunta alle forme di notificazioni ordinarie.

Con i migliori saluti

Il Presidente
Avv. Leonardo Biagi